

Argomento: Professioni

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4751045.main.png>

ItaliaOggi7

IMPRESA

Lunedì 4 Marzo 2024 13

Artigiani e commercianti che avviano l'attività devono presentare la richiesta all'Inps

Autonomi, contributi scontati

Taglio del 35% a chi opera con regime fiscale agevolato

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Contributi scontati ad artigiani e commercianti che intraprendono l'attività nel corso del 2024. L'agevolazione che riduce i contributi del 35%, infatti, è operativa anche per il corrente anno, a favore dei lavoratori che aderiscono al regime fiscale agevolato, c.d. forfetario (per aderire a tale regime è richiesto, tra l'altro, un reddito non superiore a 85mila euro). L'applicazione della riduzione dei contributi è facoltativa e, l'artigiano o commerciante che intraprende una nuova attività nel corso dell'anno, per la quale intende avvalersi dello sconto dei contributi, deve darne "tempestiva comunicazione" all'Inps. Lo ricorda lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 33 del 7 febbraio 2022, indicando i contributi dovuti per l'anno corrente.

L'incremento contributivo. L'agevolazione è fruibile, come accennato, dai lavoratori che optano per il regime forfetario ai fini fiscali, che è riservato alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo (incluse le imprese familiari ed escluse le società, di persone e di capitali, e le associazioni professionali) che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo non superiore a 20 mila euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. L'accesso al regime forfetario è precluso ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30 mila euro. Si ricorda che il superamento del limite di 85 mila euro di ricavi nel corso dell'anno comporta la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo; la fuoriuscita è immediata se il superamento è di 100 mila euro.

Il calcolo dei contributi. L'artigiano o commerciante in regime forfetario è tenuto a versare all'Inps:

- la quota fissa di contributi, dovuta sul reddito minimale (nel 2024 18.415), a prescindere dal reddito prodotto;

- la quota percentuale, dovuta sul reddito eccedente il minimale e fino al massimale annuo, sul reddito utile ai fini fiscali (cioè, decurtato del coefficiente di redditività).

Un esempio. Lavoratore con 70 mila euro di reddito. Il reddito imponibile ai fini fiscali sarà pari al risultato del prodotto tra 70 mila e il coefficiente di redditività pari, ad esempio, a 40%. Il reddito imponibile è pa-

ri a 28 mila euro. Detratto il minimale (28.000-18.415), resta un reddito eccedente di 9.585 euro su cui calcolare il contributo "eccedente". Complessivamente, quindi, il lavoratore deve versare all'Inps 6.861 euro di contributi (4.515 per contributi fissi + 2.346 per contributo sul reddito eccedente di 9.585 euro), in luogo di 17.143 euro (4.515,43 per contributi fissi + 12.628 per contributi sul reddito eccedente di 51.585 euro).

Aderendo all'agevolazione della riduzione dei contributi, il lavoratore può applicare lo sconto del 35% e dovrà versare 4.460 euro (6.861 - 35%).

Pensione a rischio. C'è, però, un rovescio alla medaglia della riduzione contributiva. Riduzione che, nell'esempio, è di 12.683 euro per un lavoratore con un reddito di 70 mila euro (anziché 17.143 euro, pagherà 4.460 euro, con uno sconto complessivo del 74%). Il rovescio della medaglia è rappresentato dal mancato accredito di contributi ai fini pensionistici, che determinerà una misura della pensione di gran lunga inferiore rispetto al reddito prodotto e dichiarato.

La contribuzione per il 2024. In tabella sono indicati i contributi dovuti da artigiani e commercianti per l'anno in corso, con le rispettive aliquote contributive, pari alla misura del 24%, raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,70% per i collaboratori di età inferiore

ai 21 anni, per i quali l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, fino al raggiungimento della soglia del 24%. Continua ad applicarsi, anche per l'anno 2024, la speciale riduzione del 50% dei contributi agli artigiani e ai commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati all'Inps. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, è scattato l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva per finanziare il c.d. "indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale", che adesso è strutturale in misura di 0,48%.

Contributo maternità. Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato, sia per artigiani e sia per commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui). Tale contributo, si ricorda, gli artigiani e i commercianti lo pagano in questa misura a prescindere dal reddito prodotto.

Aumenta il minimale di reddito. Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè, l'aliquota di contribuzione). Quando il reddito è d'importo troppo esiguo opera un limite minimo (valore, cioè, al di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto "minimale di reddito" che, automaticamente, determina il "contributo minimo" da versare per legge. Nell'anno 2024 il minimale annuo sale a euro 18.415: chi non raggiunge tale importo

minimo con proprio reddito (cioè chi produce reddito d'importo da 0 a 18.414 euro), deve comunque versare i contributi nell'importo calcolato su tale minimale.

Contribuzione oltre il minimale. Quando il reddito d'impresa supera l'importo di minimale (euro 18.415 nell'anno 2024) vanno versati ulteriori contributi per la quota parte di reddito eccedente (che supera, cioè) il minimale e che, proprio per questo, sono chiamati contributi "eccedenti il minimale" (o "contributi a percentuale"). Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due acconti di pari importo, più un eventuale saldo) rispettando le stesse scadenze fissate per il versamento delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; ossia, gli acconti a giugno e novembre dello stesso anno di riferimento dei contributi; a giugno dell'anno seguente, l'eventuale saldo. Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d'impresa dell'anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto nell'anno corrente) e così versato nei due acconti (allo stesso modo di come si calcolano gli acconti Irpef). L'anno seguente, poi, quando è definitivamente noto il reddito prodotto, va versato l'eventuale saldo nel caso in cui i due acconti risultino insufficienti (se risultano superiori, invece, quanto di più versato in acconto potrà essere compensato come credi-

to).

L'aliquota aggiuntiva. Dal 1° gennaio 1993 pagano l'aliquota aggiuntiva di contribuzione tutti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti pari all'1%.

Nel 2024 è dovuta sulla quota di reddito eccedente l'importo di 55.008 euro.

Contributi fino al "massimale". Al pari del "minimale" è previsto anche un "massimale", raggiunto il quale non si versano più contributi. La misura del limite varia in base all'anzianità contributiva del lavoratore, secondo due categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo della pensione che esistono oggi (il sistema "retributivo" e il sistema "contributivo"):

- i "vecchi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) iscritti all'Inps prima del 1° gennaio 1996 o che possono comunque far valere un'anzianità contributiva a tale data;

- i "nuovi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) privi invece di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti all'Inps a partire da gennaio 1996 o dopo).

Per i "vecchi iscritti" il massimale 2024 è 91.680 euro; per i "nuovi iscritti" è 119.650 euro. In entrambi i casi, una volta che il reddito d'impresa dell'artigiano o del commerciante raggiunge quell'importo, stop: oltre non sono dovuti contributi, ma non si matura nemmeno la pensione.

© Riproduzione riservata

I conti in tasca

Soggetti	Scaglione di reddito	Commercianti	Artigiani
Artigiani CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ⁽¹⁾			
Titolari qualunque età	Fino a 18.415 euro	4.515,43 euro (fisso)	4.427,04 euro (fisso)
	Oltre 18.415 e fino a 55.008	24,48 % del reddito	24,00 % del reddito
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni	Oltre 55.008 e fino a 91.680	25,48% del reddito	25,00% del reddito
	Fino a 18.415 euro	4.460,19 euro (fisso)	4.371,80 euro (fisso)
Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21 anni	Oltre 18.415 e fino a 55.008	24,18% del reddito	23,70% del reddito
	Oltre 55.008 e fino a 91.680	25,18% del reddito	24,70% del reddito
Artigiani SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ⁽²⁾			
Titolari qualunque età	Fino a 18.415 euro	4.515,43 euro (fisso)	4.427,04 euro (fisso)
	Oltre 18.415 fino a 55.008	24,48 % del reddito	24,00 % del reddito
Coadiuvanti/coadiutori età oltre 21 anni	Oltre 55.008 fino a 119.650	25,48% del reddito	25,00% del reddito
	Fino a 18.415 euro	4.460,19 euro (fisso)	4.371,80 euro (fisso)
Coadiuvanti/coadiutori età fino a 21 anni	Oltre 18.415 fino a 55.008	24,18% del reddito	23,70% del reddito
	Oltre 55.008 fino a 119.650	25,18% del reddito	24,70% del reddito

1. Lavoratori in possesso di contributi versati al 31 dicembre 1995

2. Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995

Autonomi, contributi scontati

Taglio del 35% a chi opera con regime fiscale agevolato

DANIELE CIRIOLI

Contributi scontati ad artigiani e commercianti che intraprendono l'attività nel corso del 2024.

L'agevolazione che riduce i contributi del 35%, infatti, è operativa anche per il corrente anno, a favore dei lavoratori che aderiscono al regime fiscale agevolato, c.d.

forfettario (per aderire a tale regime è richiesto, tra l'altro, un reddito non superiore a 85mila euro).

L'applicazione della riduzione dei contributi è facoltativa e, l'artigiano o commerciante che intraprende una nuova attività nel corso dell'anno, per la quale intende avvalersi dello sconto dei contributi, deve darne "tempestiva comunicazione" all'Inps.

Lo ricorda lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 33 del 7 febbraio 2022, indicando i contributi dovuti per l'anno corrente.

L'incentivo contributivo.

L'agevolazione è fruibile, come accennato, dai lavoratori che optano per il regime forfettario ai fini fiscali, che è riservato alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo (incluse le imprese familiari ed escluse le società, di persone e di capitali, e le associazioni professionali) che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo non superiore a 20 mila euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

L'accesso al regime forfettario è precluso ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno

redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30 mila euro.

Si ricorda che il superamento del limite di 85 mila euro di ricavi nel corso dell'anno comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo; la fuoriuscita è immediata se il superamento è di 100 mila euro.

Il calcolo dei contributi.

L'artigiano o commerciante in regime forfettario è tenuto a versare all'Inps: - la quota fissa di contributi, dovuta sul reddito minimale (nel 2024 18.415), a prescindere dal reddito prodotto; - la quota a percentuale, dovuta sul reddito eccedente il minimale e fino al massimale annuo, sul reddito utile ai fini fiscali (cioè, decurtato del coefficiente di redditività).

Un esempio.

Lavoratore con 70 mila euro di reddito.

Il reddito imponibile ai fini fiscali sarà pari al risultato del prodotto tra 70 mila e il coefficiente di redditività pari, ad esempio, a 40%.

Il reddito imponibile è pari a 28 mila euro.

Detratto il minimale (28.000-18.415), resta un reddito eccedente di 9.585 euro su cui calcolare il contributo "eccedente".

Complessivamente, quindi, il lavoratore deve versare all'Inps 6.861 euro di contributi (4.515 per contributi fissi + 2.346 per contributo sul reddito eccedente di 9.585 euro), in luogo di 17.143 euro (4.515,43 per contributi fissi + 12.628 per contributi sul reddito eccedente di 51.585 euro).

Aderendo all'agevolazione della riduzione dei

contributi, il lavoratore può applicare lo sconto del 35% e dovrà versare 4.460 euro (6.861 - 35%).

Pensione a rischio.

C'è, però, un rovescio alla medaglia della riduzione contributiva.

Riduzione che, nell'esempio, è di 12.683 euro per un lavoratore con un reddito di 70mila euro (anziché 17.143 euro, pagherà 4.460 euro, con uno sconto complessivo del 74%).

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal mancato accredito di contributi ai fini pensionistici, che determinerà una misura della pensione di gran lunga inferiore rispetto al reddito prodotto e dichiarato.

La contribuzione per il 2024.

In tabella sono indicati i contributi dovuti da artigiani e commercianti per l'anno in corso, con le rispettive aliquote contributive, pari alla misura del 24%, raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, fino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continua ad applicarsi, anche per l'anno 2024, la speciale riduzione del 50% dei contributi agli artigiani e ai commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati all'Inps.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, è scattato l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva per finanziare il c.d.

"indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale", che adesso è strutturale in misura di 0,48%.

Contributo maternità.

Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato, sia per artigiani e sia per commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui).

Tale contributo, si ricorda, gli artigiani e i commercianti lo pagano in questa misura a prescindere dal reddito prodotto.

Aumenta il minimale di reddito.

Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè, l'aliquota di contribuzione).

Quando il reddito è d'importo troppo esiguo opera un limite minimo (valore, cioè, al di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto "minimale di reddito" che, automaticamente, determina il "contributo minimo" da versare per legge.

Nell'anno 2024 il minimale annuo sale a euro 18.415: chi non raggiunge tale importo minimo con proprio reddito (cioè chi produce reddito d'importo da 0 a 18.414 euro), deve comunque versare i contributi nell'importo calcolato su tale minimale.

Contribuzione oltre il minimale.

Quando il reddito d'impresa supera l'importo di minimale (euro 18.415 nell'anno 2024) vanno versati ulteriori contributi per la quota parte di reddito eccedente (che supera, cioè) il minimale e che, proprio per questo, sono chiamati contributi "eccedenti il minimale" (o "contributi a percentuale").

Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due acconti di pari importo, più un eventuale saldo) rispettando le stesse scadenze fissate per il versamento delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; ossia, gli acconti a giugno e novembre dello stesso anno di riferimento dei contributi; a giugno dell'anno seguente, l'eventuale saldo.

Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d'impresa dell'anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto nell'anno corrente) e così versato nei due acconti (allo stesso

modo di come si calcolano gli acconti Irpef). L'anno seguente, poi, quando è definitivamente noto il reddito prodotto, va versato l'eventuale saldo nel caso in cui i due acconti risultino insufficienti (se risultano superiori, invece, quanto di più versato in acconto potrà essere compensato come credito).

L'aliquota aggiuntiva.

Dal 1° gennaio 1993 pagano l'aliquota aggiuntiva di contribuzione tutti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti pari all'1%.

Nel 2024 è dovuta sulla quota di reddito eccedente l'importo di 55.008 euro.

Contributi fino al "massimale".

Al pari del "minimale" è previsto anche un "massimale", raggiunto il quale non si versano più contributi.

La misura del limite varia in base all'anzianità contributiva del lavoratore, secondo due

categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo della pensione che esistono oggi (il sistema "retributivo" e il sistema "contributivo"): - i "vecchi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) iscritti all'Inps prima del 1° gennaio 1996 o che possono comunque far valere un'anzianità contributiva a tale data; - i "nuovi iscritti", ossia quei lavoratori (artigiani o commercianti) privi invece di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti all'Inps a partire da gennaio 1996 o dopo).

Per i "vecchi iscritti" il massimale 2024 è 91.680 euro; per i "nuovi iscritti" è 119.650 euro.

In entrambi i casi, una volta che il reddito d'impresa dell'artigiano o del commerciante raggiunge quell'importo, stop: oltre non sono dovuti contributi, ma non si matura nemmeno la pensione.